



# Comune di Mezzojuso

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO



ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N°41 DEL 24/06/2020

**OGGETTO:** MISURE URGENTI DI SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO E ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA DA COVID-19 PRESA D'ATTO DELL'ART. 181 D.L. 34/2020 (MISURE DI SOSTEGNO PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO) E DELL'ART. 11 LEGGE REGIONALE SICILIA 9/2020 - SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

L'anno duemilaventi il ..24.. del mese di giugno, alle ore 21.05 nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita in videoconferenza la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con D.P.R. del 16/12/2019, ai sensi dell'art. 143 del D.LGS 18 agosto 2000 n. 267, in conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune.

Sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:

COMMISSIONE STRAORDINARIA	Presenti	Assenti
LUPO DANIELA	X	
CACCIOLA MARIA	X	
GASPARI VALERIA	X V.C	
<b>TOTALE</b>	3	—

Assiste il Segretario Generale Avv. Lucio Guarino



# Comune di Mezzojuso

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO



## PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI GIUNTA MUNICIPALE

**OGGETTO:** *Misure urgenti di sostegno al tessuto economico e alle attività commerciali in conseguenza dell'emergenza da COVID-19*  
*Presa d'atto dell'art. 181 D.L. 34/2020 (misure di sostegno per le imprese di pubblico esercizio) e dell'art. 11 Legge Regionale Sicilia 9/2020.*  
*Semplificazione procedure occupazione suolo pubblico*

**Il Proponente: ing. Giovanni Lascari**

*che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto*

**VISTA** la Delibera del 31 gennaio 2020 con la quale il Consiglio dei Ministri, al fine di fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili a seguito dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

**VISTO** il D.P.C.M. dell'08 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, facendo seguito ai precedenti provvedimenti, ha definito ulteriori prescrizioni per il contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID - 19;

**VISTO** il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 cd "D.L. Cura Italia" convertito in legge n. 27/2020;

**VISTO** il D.P.C.M. del 26.04.2020 il quale, tra l'altro, ha previsto una prima riapertura di alcune attività, fornendo indicazioni per il riavvio delle stesse;

**VISTO** il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 125 del 16 maggio 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

**VISTA** la Legge Regionale n. 9 del 2020 "Legge di stabilità regionale 2020 - 2022" ed in particolare con l'articolo 11 è stato istituito un "Fondo perequativo degli enti locali" destinato alla compensazione delle minori entrate dei comuni che "dispongono l'esenzione o la riduzione di tributi locali dovuti da operatori economici, prioritariamente alberghi e strutture ricettive, nonché per le concessioni di suolo pubblico destinate all'esercizio di attività di bar, ristoranti e attività turistiche" e che "concedono gratuitamente ai soggetti di cui alla lettera a) un aumento pari al 50 per cento del suolo pubblico al fine di consentire il rispetto delle distanze derivante dalle misure di contenimento dell'emergenza Covid-19";

**VISTO** il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 c.d. "Decreto Rilancio" recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'articolo 181 che ha disposto "Misure di sostegno alle imprese di pubblico esercizio" e nello specifico i seguenti commi:

- anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- a far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
- ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purchè funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato;
- all'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.

**VISTA** la nota ANCI prot n. 41/VSG/sd del 21 maggio 2020, la quale evidenzia come l'art. 181 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha finalità "... *chiaramente di natura emergenziale, temporanea ed eccezionale, ha la duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche sospese con il DPCM del 10 aprile 2020 e che a decorrere dal 18 maggio u.s. – con l'entrata in vigore del DPCM del 17 maggio u.s. – hanno potuto riaprire i propri esercizi commerciali, nonché di favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 stabilite dal Governo nel succitato DPCM*". Parimenti è evidenziato come "La norma introduce dunque direttamente deroghe alle disposizioni statali e regolamentari già adottate dal Comune, ed è pertanto di immediata applicazione";

**VISTE** le altre recenti disposizioni normative emanate per contrastare la diffusione della malattia infettiva COVID – 19 mediante l'adozione di misure profilattiche di contrasto e contenimento della diffusione del virus;

**PRESO ATTO** che il "Decreto Rilancio" introduce direttamente deroghe alle disposizioni statali e regolamentari già adottate dal Comune, ed è pertanto di immediata applicazione;

**DATO ATTO** che:

- la situazione emergenziale da rischio contagio COVID-19 nella quale si è venuto a trovare il paese ha determinato una graduale introduzione di disposizioni sempre più restrittive sia alla circolazione delle persone sia allo svolgimento delle attività commerciali e produttive tendenti a contenere il più possibile il contagio dell'epidemia;
- dette misure restrittive hanno determinato, durante il periodo di chiusura obbligatoria (c.d. lockdown), gravi e rilevanti effetti negativi sul tessuto socio – economico nazionale e cittadino e hanno impattato sull'intero ciclo economico con pesanti ripercussioni sulle famiglie e sull'intero sistema produttivo cittadino;

**CONSIDERATO** che, sulla base delle disposizioni statali e regionali di natura emergenziale sopra richiamate, sono state emanate, anche per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991, misure di contenimento degli accessi e di distanziamento sociale, come da Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, allegate al DPCM 17 maggio 2020 e all'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 21 del 17 maggio 2020;

**CONSIDERATO**, che a tal fine, si ricorda che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 5 della legge n. 287/1991:

- a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
- b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
- c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;
- d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

**ATTESO** che:

- nella progressiva ripartenza in uscita dal periodo di lockdown, c.d. Fase 2, le attività di ristorazione possono riprendere solo nel rispetto di rigide prescrizioni precauzionali attinenti sia al contingentamento della clientela, sia al rispetto delle distanze di sicurezza (c.d. distanziamento sociale) sia all'utilizzo di strumenti di protezione individuale (mascherine, guanti, gel igienizzanti, schermi, etc ...);
- dette imprese sono costrette ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per il contenimento del contagio ed in particolare il mantenimento del corretto distanziamento sociale con un restringimento delle potenzialità dei servizi offerti e un incremento dei costi che non possono essere gravati sulla clientela;
- in tale seconda fase dell'emergenza risulta quindi necessario dare impulso alle attività di somministrazione e ristorazione della città, anche al fine di scongiurare una inesorabile recessione del sistema economico locale, favorendo la ripresa dell'economia locale;

**EVIDENZIATA**, per quanto sopra esposto, la necessità di individuare nuovi spazi, al fine di recuperare le superfici di somministrazione che si perderanno all'interno dei locali per attuare il distanziamento sociale e che tali spazi possono essere recuperati, se disponibili, all'esterno del locale, occupando suolo pubblico (laddove logisticamente possibile in relazione alle situazioni dei luoghi e subordinatamente alla garanzia della sicurezza degli avventori, della circolazione veicolare ordinaria, d'emergenza e pedonale in genere);

**RILEVATO** che, occorre anche garantire il decoro delle pubbliche piazze, vie, strade e spazi urbani che, in quanto tali, rientrano fra i beni collettivi fruibili dalla generalità della popolazione;

**CONSIDERATO** che, alla luce di quanto sopra descritto, ed in considerazione di quanto previsto dall'articolo 181 del DL n. 34 del 19/05/2020 "Decreto Rilancio", è intento dell'Amministrazione:

- o permettere, nell'intero territorio comunale, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di occupare gli spazi pubblici antistanti i rispettivi esercizi, ovvero in assenza di idonei spazi antistanti, anche gli spazi adiacenti o nelle vicinanze degli stessi (ad esempio spazi pubblici o aree poste dall'altra parte della strada) per il periodo dall'esecutività della presente deliberazione fino al 31 ottobre 2020;
- o applicare un regime di semplificazione del procedimento di concessione per le occupazioni sino alla data del 31 ottobre 2020;
- o facilitare la possibilità di posare tavolini per bar e ristoranti sulle aree di sosta ai fini di recuperare parte della capienza persa all'interno col "distanziamento sociale";
- o porre in essere tutte le attività e gli interventi necessari a dar corso, celermente, ai processi concessori di occupazione temporanea di suolo pubblico per la posa di tavolini, ombrelloni, pedane ed analoghe strutture di carattere temporaneo, immediatamente rimovibili, connessi all'esercizio dell'attività di somministrazione di cibi e bevande in bar, ristoranti, locali di intrattenimento e simili, per favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento e sugli ingressi contingentati necessarie alla prevenzione della diffusione del COVID-19, fermo restando il divieto di infissione e ancoraggio al suolo, di opere di fondazione ovvero di manomissione delle pavimentazioni;
- o estendere le occupazioni anche sul fronte di locali limitrofi inattivi, ovvero, per quelli attivi, a condizione che vi sia l'assenso del titolare dell'attività, fermo restando l'obbligo di lasciare liberi gli accessi, sia pedonali che carrabili, agli edifici e agli altri locali commerciali/direzionali, per una profondità di almeno 1,50 m dalla facciata, nonché l'eventuale riduzione di superficie in caso di inizio attività da parte del locale limitrofo;

- garantire che siano sempre disponibili corsie per il transito dei mezzi di emergenza aventi una larghezza di almeno m 3,50; nonché lo spazio necessario alla circolazione dei pedoni non inferiore a m 1,50;
- che i titolari degli esercizi che si avvalgono delle disposizioni derogatorie di cui al presente provvedimento assumano personalmente la responsabilità derivante dagli obblighi di manutenzione, pulizia e decoro dell'area;
- stabilire che, in caso di occupazione su strada non pedonale, sia necessario installare apposite delimitazioni a protezione del pubblico mediante attrezzature quali fioriere, pedane, ecc. e non dovrà essere danneggiata la pavimentazione stradale;
- disporre che, in ogni caso, le occupazioni siano leggere e facilmente amovibili e immediatamente rimosse al fine di consentire l'agevole passaggio degli eventuali mezzi di soccorso e l'esecuzione di lavori urgenti;
- ordinare, in caso di mancato rispetto degli obblighi conseguenti all'occupazione, nonché qualora dovessero emergere situazioni di criticità ovvero di pubblica incolumità e decoro urbano, l'immediata rimozione delle occupazioni;

**VISTO** l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locale;

**VISTO** il comma 1 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che attribuisce ai comuni ed alle province una potestà regolamentare generale delle *"proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

**DATO ATTO** pertanto che gli enti locali, nell'ambito della propria ampia autonomia regolamentare, possono introdurre varie tipologie di agevolazioni, ulteriori a quelle contemplate dalla normativa di riferimento, sempre che siano salvaguardati gli equilibri finanziari e siano rispettati i limiti previsti dall'ordinamento in materia di riserva relativa di legge;

**VISTA** la Legge 27/07/2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal D.Lgs. 24/09/2015 n. 156;

**VISTO** l'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e ss.mm.ii., che ha dato la possibilità ai Comuni di assoggettare al pagamento di un canone l'occupazione, sia permanente sia temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – in sigla C.O.S.A.P., approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26/09/2018;

**VISTI** il Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. del 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

**CONSIDERATO** che, a seguito dell'attuale stato di emergenza, si stanno registrando gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale comportando evidenti difficoltà per tutti gli ambiti lavorativi e, principalmente, per le attività commerciali;

**DATO ATTO** che le misure di avvio della seconda fase COVID-19 hanno cristallizzato un interesse generale alla "facilitazione" della ripresa, tanto attraverso la socializzazione dei costi quanto attraverso la parcellizzazione del rischio imprenditoriale;

**RITENUTO** pertanto che, in ragione del perdurare del sopra descritto stato di crisi, sia necessario prevedere l'adozione di alcune misure straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti su alcune categorie commerciali derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

**RILEVATO** che il periodo di "lockdown" imposto per fronteggiare l'emergenza da CODIV – 19 ha avuto un notevole impatto sull'economia locale ed in particolare sulle attività degli esercizi commerciali di somministrazione di bevande e alimenti (bar, ristoranti, pasticcerie, pizzerie, ecc.) fortemente penalizzate dalla prolungata chiusura, e che alla riapertura dopo un lungo periodo di inattività le stesse attività sono tenute ad adottare nuovi schemi di organizzazione del lavoro, dettati dalle modalità che il Governo ha definito, attraverso forme di distanziamento fisico della clientela;

**EVIDENZIATO** che trattasi di categorie che, per struttura e conformazione, dovranno altresì fare i conti con spazi limitati che andranno adeguati alle misure di distanziamento sociale;

**RITENUTO** necessario adottare provvedimenti finalizzati a contemperare le disposizioni governative e regionali in materia di contenimento del contagio riguardanti il distanziamento sociale con il diritto e la necessità dei pubblici esercizi di riprendere la propria attività lavorativa;

**RISCONTRATA** pertanto la necessità di intervenire, in via del tutto emergenziale e fino al termine della pandemia da COVID - 19, a favore del sistema produttivo legato al commercio e al turismo, fra cui rientrano esercizi pubblici, in particolare ristoranti e bar, ed attività che esercitano la vendita alimentare, con misure che consentano di aumentare, senza oneri aggiuntivi, la disponibilità delle aree esterne, al fine di consentire una migliore organizzazione degli spazi per il rispetto dei predetti obblighi di distanziamento sociale e per far fronte alla riduzione dei posti interni a sedere;

**PRECISATO** che la volontà dell'Amministrazione è altresì estesa anche a tutti gli esercizi che in passato non hanno mai usufruito di aree esterne e che pertanto sulla base di apposita istanza, al fine di osservare il distanziamento sociale dettato dalle norme sul COVID - 19, in via emergenziale, potranno beneficiare di superfici attigue e prospicienti la propria attività, per posizionare tavolini e sedie per la somministrazione di alimenti e bevande;

**RITENUTO** che l'Amministrazione Comunale intende far proprie le azioni funzionali alla ripresa, e tra queste quella di offrire agli operatori economici, bar e ristoranti di incrementare gli spazi in uso per meglio ammortizzare le limitazioni d'esercizio;

**RITENUTO** che l'Amministrazione può sin da subito intervenire in questo ambito attraverso la definizione dell'interesse pubblico prevalente, che è quello dell'utilizzo degli spazi pubblici adiacenti le attività commerciali in favore degli stessi, e per l'incremento degli spazi da destinare alla somministrazione;

**RITENUTO** che nella determinazione dell'interesse l'unico vincolo a permanere è la non interferenza con i limiti imposti dal codice della strada e quello per la pubblica sicurezza;

**TENUTO CONTO** comunque che tali agevolazioni dovranno essere valutate con procedura semplificata, nel rispetto dei principi di equità e gradualità, tenendo conto del "sacrificio imposto alla collettività" con la sottrazione dell'area pubblica e del relativo "beneficio economico" che ne può trarre l'attività commerciale o artigianale beneficiaria;

**PRECISATO** che le presenti disposizioni, essendo di carattere urgente e transitorio per contrastare l'emergenza del coronavirus, non potranno protrarsi oltre la fine dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e comunque non oltre il 31 ottobre 2020;

**RITENUTO** necessario fornire agli Uffici competenti, adeguate linee di indirizzo per la concessione degli spazi dei pubblici esercizi, nel periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

**DATO ATTO** che in ogni caso i gestori degli esercizi in questione - attività di ristorazione e bar - saranno direttamente responsabili della perfetta osservanza delle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020 a tutela della salute pubblica;

**DATO ATTO** che nel citato "Decreto Rilancio" è prevista l'esclusione dal presupposto della tassa per l'occupazione di spazi ed aree delle maggiori superfici utilizzate dalle imprese di pubblico esercizio, titolari o richiedenti concessioni di suolo pubblico per assicurare il distanziamento sociale determinato dall'emergenza epidemiologica COVID - 19 nonché ai sensi dell'art. 181, commi 1, 2 e 3 del D.L. del 19 maggio 2020 n. 34 è disposta l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo;

**RICHIAMATI** i principi sanciti dalla Corte dei Conti Emilia Romagna (Deliberazione n. 137/20177PAR), in relazione a fattispecie analoghe, che, in materia di TOSAP/COSAP, legittimano la possibilità di introdurre con regolamento comunale misure agevolative più ampie di quelle esplicitamente consentite dalla normativa primaria, purchè tali misure agevolative non siano di entità tale da determinare il sostanziale svuotamento del presupposto impositivo, affermando che, in tal caso, la rinuncia parziale al gettito tributario troverà giustificazione nella tutela di un altro interesse collettivo ritenuto preminente;

**RITENUTO** lo stesso regolare, corretto e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale;

**DATO ATTO** che le misure agevolative previste dal presente provvedimento rientrano nella previsione di cui all'articolo 181 del Decreto Rilancio sopra citato;

**RITENUTO**, in considerazione di quanto sopra esposto, di dover approvare per il periodo dalla data di esecutività della presente delibera e fino al 31 ottobre 2020, ovvero altra eventuale diversa data stabilita con successivo provvedimento del Governo, le sopraindicate misure per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e consentire le semplificazioni delle procedure concessorie;

**RITENUTO** pertanto necessario:

- o dare immediata applicazione alla norma di cui all'art. 181 DL n. 34/20202 - Sostegno alle imprese di pubblico esercizio, che introduce direttamente deroghe alle disposizioni statali e regolamentari già adottate dal Comune, mediante la sospensione temporanea delle vigenti norme regolamentari in relazione al processo concessorio di occupazione suolo pubblico per la posa di tavolini, ombrelloni, pedane ed

analoghe strutture di carattere temporaneo prontamente e immediatamente rimovibili, connessi all'esercizio dell'attività di somministrazione di cibi e bevande in bar, ristoranti, locali di intrattenimento e simili allo scopo di incrementare i relativi spazi di occupazione nel rispetto dei distanziamenti e contingentamenti normativamente previsti per il COVID - 19;

- prendere atto della sospensione delle previsioni regolamentari in argomento fino al 31 ottobre 2020, ovvero altro eventuale termine dell'emergenza sanitaria;
- definire modalità di attuazione della disciplina speciale e transitoria per l'ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico temporanea connesse all'esercizio di attività di somministrazione di cibi e bevande, nel rispetto delle misure di prevenzione della diffusione virologica in corso;

**CONSIDERATA**, quindi, la necessità di introdurre in via eccezionale e transitoria un sistema operativo – gestionale – in coerenza con il nuovo dettato normativo – in grado di semplificare la procedura amministrativa in essere e rispondere alle finalità socio-economiche della disposizione normativa nella sua immediata applicazione;

**DATO ATTO** che si prescinde dai pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 53 comma 1 della L. 142/1990 come recepita dalla L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., trattandosi di atto di indirizzo politico;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rientra nelle competenze di quest'organo ai sensi dell'art. 48 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VERIFICATA** l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa e la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

**VISTO** l'art. 107 del D.lgs. 267/2000 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

**VISTA** la Legge n. 241 del 07/08/1990;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

#### **PROPONE**

1. **di dichiarare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di declinare il pubblico interesse** di aree adiacenti e limitrofe agli esercizi commerciali del comune di Mezzojuso in favore dell'utilizzo delle attività stesse, per le motivazioni dette in premessa e valevole sino al 31 Ottobre 2020;
3. **di prendere atto** della Legge Regionale n. 9 del 2020 "Legge di stabilità regionale 2020 – 2022" ed, in particolare, dell'art. 11;
4. **di prendere atto** del Decreto Legge n. 34/2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'articolo 181 che dispone "Misure di sostegno alle imprese di pubblico esercizio" e nello specifico i seguenti commi, che diventano parte integrante della presente determinazione:
  - anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  - a far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
  - ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri

spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. **di adottare**, durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID – 19, le linee di indirizzo di cui al presente provvedimento per la definizione degli spazi da occupare temporaneamente con tavoli, sedie, ombrelloni, arredi ed attrezzature per l'attività all'aperto di esercizi commerciali di somministrazione alimenti e bevande, quali: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti e altri similari;
  6. **di concedere**, al fine di consentire il rispetto delle misure restrittive per favorire il distanziamento sociale, alle attività sopra citate che ne facciano richiesta, in via straordinaria e temporanea e fino al 31 ottobre 2020, l'occupazione di spazi pubblici antistanti i rispettivi esercizi ovvero, in assenza di idonei spazi antistanti, anche gli spazi adiacenti o nelle vicinanze degli stessi (ad esempio spazi pubblici o aree poste dall'altra parte della strada) per la posa di tavolini, sedie, ombrelloni, attrezzature, arredi ed analoghe strutture a carattere temporaneo immediatamente rimovibili, consentendo:
    - per le concessioni esistenti un ampliamento fino ad un massimo di 50 mq, oppure una maggiore estensione del 30 % della superficie già in uso;
    - per le nuove concessioni una superficie massima fino a 50 mq;
  7. **di stabilire** che l'allestimento esterno degli esercizi commerciali non dovrà interferire con gli allestimenti di altri esercizi commerciali esistenti nelle vicinanze o costituire intralcio al pubblico transito, sia pedonale che veicolare, preferendo l'utilizzo dello spazio antistante ed adiacente gli esercizi ed in particolare gli stalli di sosta già destinati a parcheggio;
  8. **di stabilire** la seguente procedura semplificata, urgente e temporanea per la definizione dei procedimenti di cui al punto 6, nonché le relative linee di indirizzo:
    - a) la concessione all'occupazione del suolo pubblico sarà consentita sulla base di una comunicazione da inoltrare a mezzo pec al seguente indirizzo [comunemezzojuso@pec.it](mailto:comunemezzojuso@pec.it), esclusivamente sul modulo di cui all'avviso pubblico appositamente predisposto dal Responsabile del SUAP, contenente autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, unitamente a planimetria quotata con indicazione del layout, foto a colori esplicative degli arredi e delle piante da utilizzare (al fine di garantire un adeguato decoro in relazione al contesto urbano);
    - b) le richieste di occupazione del suolo pubblico saranno istruite congiuntamente dal Settore Pianificazione e Gestione del Territorio e dal Settore Polizia Municipale e concluse con l'adozione del relativo provvedimento entro un massimo di giorni 15;
    - c) le concessioni rilasciate per assicurare il distanziamento sociale determinato dall'emergenza epidemiologica COVID – 19 sono esenti dal pagamento totale della tassa di occupazione suolo pubblico e dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 181 del D.L. 34/2000 dal 01/05/2020 al 31/10/2020;
    - d) l'Amministrazione si riserva di valutare l'idoneità degli arredi proposti, richiedendo, ove opportuno, una nuova/diversa tipologia di arredo;
    - e) gli elementi di arredo devono essere solidi, decorosi ed uniformi;
    - f) l'occupazione del suolo è consentita durante le ore in cui i rispettivi esercizi commerciali sono aperti;
    - g) l'occupazione del suolo deve essere tale da garantire che siano sempre disponibili corsie per il transito dei mezzi di emergenza aventi una larghezza di almeno m 3,50; nonché lo spazio necessario alla circolazione dei pedoni non inferiore a m 1,50;
    - h) i titolari degli esercizi che si avvalgono delle disposizioni derogatorie di cui al presente provvedimento assumono personalmente la responsabilità derivante dagli obblighi di manutenzione, pulizia e decoro dell'area;
    - i) in caso di occupazione su strada non pedonale sarà necessario installare apposite delimitazioni a protezione del pubblico mediante attrezzature quali fioriere, pedane, ecc. e non dovrà essere danneggiata la pavimentazione stradale;
    - j) in ogni caso, le occupazioni dovranno essere leggere e facilmente amovibili e immediatamente rimosse, a semplice richiesta dell'Ente, a cura e spese del proprietario a semplice richiesta da parte del



Comune, al fine di permettere allo stesso o agli enti contenuti del sottosuolo aventi titolo, la realizzazione di nuove infrastrutture o semplicemente eseguire la regolare manutenzione delle esistenti e l'esecuzione di lavori urgenti, oltre che l'agevole passaggio degli eventuali mezzi di soccorso;

- k) il concessionario, dovrà rispettare tutte le norme igienico – sanitarie, tenere sempre pulito e decoroso il suolo pubblico e quello circostante. Alla scadenza del periodo di occupazione, il concessionario dovrà lasciare la pubblica proprietà nello stato in cui viene concesso; in caso contrario saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti normative;
- l) in caso di mancato rispetto degli obblighi conseguenti all'occupazione, nonché qualora dovessero emergere situazioni di criticità ovvero di pubblica incolumità e decoro urbano, il Comune ordinerà l'immediata rimozione delle occupazioni in deroga;
- m) gli uffici competenti effettueranno specifici monitoraggi e controlli in ordine alla correttezza dell'occupazione rispetto alla concessione rilasciata;
9. **di demandare** al Responsabile del SUAP di dare attuazione alle direttive suesposte attivando ogni necessaria azione ivi compresa la predisposizione di un modello di richiesta di "Concessione temporanea di suolo pubblico in forma agevolata per emergenza COVID – 19" per i soggetti di cui ai punti precedenti, relativo alla procedura semplificata per l'installazione di sedie, tavolini attrezzature ed arredi, a carattere temporaneo, su suolo pubblico – misure urgenti di sostegno al tessuto economico e alle attività commerciali in conseguenza dell'emergenza da COVID – 19, nel rispetto dei principi di non discriminazione, non aggravio del procedimento, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, fatti salvi i diritti dei terzi e garantendo in ogni caso la sicurezza per la viabilità ed il rispetto della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, ed a rendere note le modalità ai potenziali fruitori con la massima celerità;
10. **di demandare** al Responsabile del Settore Polizia Municipale la verifica della fattibilità degli interventi proposti dalle suddette attività commerciali ai sensi delle vigenti normative;
11. **di dare atto** che per le occupazioni di suolo pubblico per la posa di dehors o strutture di carattere stabile e non prontamente removibili troverà applicazione la procedura autorizzatoria ordinaria, sia rispetto al procedimento cui dar corso sia ai relativi termini;
12. **di stabilire** che restano in ogni caso vietati gli assembramenti, il cui verificarsi comporterà, oltre all'applicazione delle sanzioni dettate dalla normativa in materia di prevenzione della diffusione del COVID-19, l'immediata decadenza della concessione rilasciata;
13. **di dare atto** che restano integralmente applicabili le vigenti disposizioni in materia di contenimento dell'inquinamento acustico e le correlate attuali limitazioni in termini temporali e di decibel consentiti;
14. **di prendere atto**, che così come stabilito dal comma 5 dell'art. 181 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze si provvederà al ristoro delle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 del predetto art. 181;
15. **di dichiarare**, la presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata votazione resa ad esito unanime, immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto dall'art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000.
16. **di dare mandato** al Settore Amministrativo – Ufficio di Segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
  - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia", a pena nullità dell'atto stesso;
  - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi".

#### Rende noto

- che la struttura amministrativa competente è il IV Settore: Pianificazione e Gestione del Territorio;
- che il responsabile del procedimento è l'ing. Giovanni Lascari.
- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.



Il Proponente

Ing. Giovanni Lascari



COMUNE DI MEZZOJUSO  
Città Metropolitana di Palermo

VERBALE N. 86

Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Mezzojuso nominato con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 13/04/2017, a seguito di richiesta di parere trasmessa a mezzo pec protocollo n. 7515 del 24/06/2020 avente ad oggetto:

**MISURE URGENTI DI SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO E ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19 PRESA D'ATTO DELL'ART. 181 D.L. 34/2020 (MISURE DI SOSTEGNO PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO) ED DELL'ART. 11 LEGGE REGIONALE SICILIA 9/2020 - SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locale;
- **VISTO** l'articolo 181 del DL n. 34 del 19/05/2020 "Decreto Rilancio";
- **TENUTO CONTO** che gli enti locali, nell'ambito della propria ampia autonomia regolamentare, possono introdurre varie tipologie di agevolazioni, ulteriori a quelle contemplate dalla normativa di riferimento, sempre che siano salvaguardati gli equilibri finanziari e siano rispettati i limiti previsti dall'ordinamento in materia di riserva relativa di legge;
- **RISCONTRATA** la necessità da parte dell'Ente di intervenire, in via del tutto emergenziale e fino al termine della pandemia da COVID -19, a favore del sistema produttivo legato al commercio e al turismo, fra cui rientrano esercizi pubblici, in particolare ristoranti e bar, ed attività che esercitano la vendita alimentare, con misure che consentano di aumentare, senza oneri aggiuntivi, la disponibilità delle aree esterne, al fine di consentire una migliore organizzazione degli spazi per il rispetto degli obblighi di distanziamento sociale e per far fronte alla riduzione dei posti interni a sedere;
- **DATO ATTO** che nel citato "Decreto Rilancio" è prevista l'esclusione dal presupposto della tassa per l'occupazione di spazi ed aree delle maggiori superfici utilizzate dalle imprese di pubblico esercizio, titolari o richiedenti concessioni di suolo pubblico per assicurare il distanziamento sociale determinato dall'emergenza epidemiologica COVID - 19 nonché ai sensi dell'art. 181, commi 1, 2 e 3 del D.L. del 19 maggio 2020 n. 34 è disposta l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo;
- **DATO ATTO** che si prescinde dai pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 53 comma 1 della L. 142/1990 come recepita dalla L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., trattandosi di atto di indirizzo politico;
- **CONSIDERATO** che ciò comporterà una minore entrate per l'Ente che sarà compensata dai trasferimenti di cui all'art. 181 del Decreto Legge 34/2020 e dai fondi previsti dall'art. 11 della L.R. 9/2020;
- **TENUTO CONTO** del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile espressi dai Responsabili dei Settori Tecnico e Finanziario;

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Revisore unico

**ESPRIME**

il proprio parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Prizzi, li 24/06/2020

Il Revisore Unico dei Conti

**PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:**

Misure urgenti di sostegno al tessuto economico e alle attività commerciali in conseguenza dell'emergenza da COVID-19 - Presa d'atto dell'art. 181 D.L. 34/2020 (misure di sostegno per le imprese di pubblico esercizio) e dell'art. 11 Legge Regionale Sicilia 9/2020 - Semplificazione procedure occupazione suolo pubblico

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Mezzojuso, li 24/06/2020



Il Responsabile del Settore

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE
- parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile per le motivazioni allegate.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale:

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

e si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa”;

parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria, per le motivazioni allegate.

Mezzojuso, li 24/06/2020

Il Responsabile del Settore

*[Handwritten signature]*

**Controdeduzioni del Settore proponente alle osservazioni di cui al parere di regolarità contabile**

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore proponente con nota mail prot....n.....

Parere di regolarità tecnica confermato: SI  NO

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
con i poteri della Giunta Comunale

Vista la proposta di deliberazione inerente l'oggetto;

Visto l'allegato foglio pareri;

Con voti ..... favorevoli espressi nelle forme di legge;


**DELIBERA**

**DI APPROVARE** la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

*Con separata decisione unanime, la Commissione Straordinaria delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l.r. n.44/1991.*

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

per la **Commissione straordinaria**

LUPO  




**Il Segretario Generale**

GUARINO  


---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Mezzojuso, li \_\_\_\_\_ Il Responsabile della pubblicazione on line \_\_\_\_\_

---

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo *on line* di cui sopra

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Mezzojuso, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**

**GUARINO**

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24.6.2020

in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione come sopra certificato

in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall'organo deliberante

**Il Segretario Generale**  
**GUARINO**  
